Lloyd's Insurance Company S.A.

Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: www.lloydseurope.com. E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.
E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: A1202251534-LB

Tipo di contratto: 04.235

Nome del prodotto: R. C. PATRIMONIALE

Versione del testo della polizza: Vedasi Allegato

LLOYD'S

Indice

Scheda 3

Normativo 6

Termini e condizioni generali del Contratto

- Dichiarazione precontrattuale 23

- Clausola di mancato pagamento del premio 23

- Informativa sulla Privacy 24

- Reclami 26

SCHEDA	Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86, 20121 Milano Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259 Codice fiscale e P. IVA: 10548370963 E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881	LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	101182 KCT	IPR 1773	B177321C000001 21C300001 22 mar 2021 / 14

Numero del certificato

A1202251534-LB CIG: 88369956F7

Nome commerciale del prodotto assicurativo:	R. C. PATRIMONIALE

Nome del Contraente:	FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
Indirizzo, codice postale e città:	VIA DEL CASTRO PRETORIO 5 00185 ROMA - RM (ITALIA)
P. IVA:	80183070582
Codice fiscale:	80183070582
Assicurato:	Vedasi Allegato

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

Dalle 24:00 del 14/03/2022 alle 24:00 del 14/03/2025 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

-

Oggetto o rischio assicurato:	Vedasi Allegato
Massimo indennizzo o somma assicurata:	Vedasi Allegato
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	Vedasi Allegato
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	Vedasi Allegato

SCHEDA		LLOYD'S

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,235 RC Patrimoniale					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE					

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
14/03/2022					
14/09/2022					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio: 2-SEMESTRALE

SCHEDA		LLOYD'S

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT62A0306912711100000012852 intestato a Lloyd's Insurance Company S.A. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Coverholder:

Denominazione legale:	Assigeco Srl
Indirizzo, codice postale e città:	via Carlo Crivelli 26 - 20121 Milano
Numero di telefono:	025821041
Indirizzo e-mail:	coverholder@assigeco.it
Numero di registrazione IVASS	B000099506

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	(Vedi testo di polizza)
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	(Vedi testo di polizza)

Data

29 marzo 2022

Firmato elettronicamente da

Lloyd's Insurance Company S.A.
Vittorio Scala
Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data **Firmato da**

_____ _____

Quietanza del premio

..... ha ricevuto l'importo di EURO ..... a titolo di premio, in data .....

Data **Firmato da**

_____ _____

LLOYD'S

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Lotto 1
Capitolato tecnico dell'assicurazione

Copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale non dirigenziale della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 16, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Rif. CIG: 88369956F7
Rif. CUP: D51B12000530005

Decorrenza ore 24.00 del 14/03/2022
Scadenza ore 24.00 del 14/03/2025

LLOYD'S

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Art. 2 DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
Art. 3 ASSICURATO
Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'
Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Art. 10 FORO COMPETENTE
Art. 11 ONERI FISCALI
Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Art. 13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 16 ESCLUSIONI
Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE
Art. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art. 19 DECORRENZA DELLA GARANZIA
Art. 20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI
Art. 21 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Art. 22 MASSIMALE E FRANCHIGIA
Art. 23 VINCOLO DI SOLIDARIETA'
Art. 24 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Art. 25 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

ESTENSIONI

Art. 26 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 27 RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009
Art. 28 DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI
Art. 29 DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Art. 30 OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
Art. 31 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art. 32 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI
Art. 33 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

LLOYD'S

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Polizza
Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.

Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Ente - Amministrazione di appartenenza
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza facente parte della Pubblica Amministrazione e con la quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio.

Assicurato
Ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto di lavoro in via esclusiva così come definito all'Art. 3 delle Condizioni Generali.

Società
La Società aggiudicataria della gara d'appalto.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro
Si configura un Sinistro quando l'Assicurato riceve una comunicazione con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di danni oppure viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile oppure riceve un'informazione di garanzia.

Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile
L'Assicurazione Responsabilità Civile ai sensi del D.Lgs. 209/2005 –art. 2 c.3 n.13 e correlati.

Responsabilità Amministrativa
La responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato anche a seguito, a parziale deroga di quanto precisato all'Art 1900 C.C., di comportamento gravemente colposo.

Responsabilità Amministrativa-Contabile
La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Terzi
Le persone fisiche e giuridiche, le cose e gli animali.

Franchigia
La somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato o degli aventi diritto.

Massimale
La somma massima dovuta dalla Società.

Periodo di Assicurazione
Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo di Efficacia
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

Scheda di Polizza
Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

Sistema informatico
si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati;

Attacco Cyber
si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico;

Dati

si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

LLOYD'S

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

In deroga agli artt.1892,1893,1894 c.c. il Contraente è esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^ semestralità), si intende fissato in 60 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli di seguito indicati:

- Funzionari delle qualifiche non dirigenziali della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
La società è, altresì, obbligata a trasmette la statistica sinistri in assenza della quale il recesso deve intendersi non perfezionato.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 (soggetti delle Stazioni appaltanti) e art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità), il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli art. 101 del D. Lgs. 50/2016 (soggetti delle Stazioni appaltanti) ed art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità).
In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità) resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo.
La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

ART. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 8 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 9 –FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo fax, p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 – Protocollo di Intesa del 15 luglio 2014 tra Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione).

a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
   (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".)
b) Il contraente appaltatore prende atto che "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

(Nei casi di cui ai punti a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014).

LLOYD'S

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui al successivo articolo 16.

ART. 16 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

a) fatti dolosi;
b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) furto e rapina commessi dall'assicurato;
g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
j) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
k) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
m) la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
p) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto;
q) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli

Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

r) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
   1. un attacco Cyber;
   2. indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
   3. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
   4. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
      i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
      ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;

s) qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

Sono, altresì, esclusi dalla presente assicurazione:

- i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia.

Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

ART. 17 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.
Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile, l'assicurazione anche in questo caso non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 18 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 90 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall'articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;

- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza se già rilasciatagli dagli uffici competenti.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell'ufficio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

ART. 19 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.
Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri la garanzia resta efficace:

- per i sinistri denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione della polizza, purché relativi a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa.
- qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

ART. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.
Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ART. 21 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 22 – MASSIMALI E FRANCHIGIA

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate e in base a quanto indicato nella scheda di polizza l'assicurazione è prestata:
- fino alla concorrenza del Massimale;
- sotto detrazione di una franchigia assoluta per persona assicurata per sinistro che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

ART. 23 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

ART. 24 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell'Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti alla Polizia di Stato.

ART. 25 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:
a) decesso dell'Assicurato;
b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio del proprio rapporto di servizio con la Polizia di Stato;
c) destituzione per qualsiasi motivo dalla Polizia di Stato.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell'Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell'Assicurato.

LLOYD'S

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. 26 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all' art. 22.

ART. 27 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009

La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche.
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti della Polizia di Stato limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.
Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all' art. 22.

ART. 28 – DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI

La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all' art. 22.

ART. 29 – DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 22.

LLOYD'S

ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

ART. 30 – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.

ART. 31 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato) tenuti dal Contraente/Amministrazione della P.S., che si impegna a fornire a richiesta della Società.

ART. 32 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La Società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

Inoltre, come previsto all'art. 4) delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità pari all'1 per mille del premio annuo imponibile, ai sensi dell'art. 113 bis – (termini di pagamento – clausola penalità) Lgs 50/2016 per ogni giorno di ritardo.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it

ART. 33 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

LLOYD'S

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante dell'assicurazione responsabilità del personale effettivo della Polizia di Stato n° **A1202251534-LB**

Contraente:	**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO** **Via del Castro Pretorio, 5** **00185 Roma** **C.F./P.IVA 80183070582**
durata del contratto:	**anni 3 con**
effetto dal:	**14/03/2022**
scadenza il:	**14/03/2025**
prima quietanza	**14/09/2022**
frazionamento:	**semestrale**

Massimali
€ 750.000,00 per sinistro e con il limite di € 750.000,00 per singolo Assicurato per sinistro ed un massimale aggregato annuo di € 2.000.000,00.

Franchigia
€ 500,00 per persona assicurata per sinistro

Assicurati:
Personale effettivo della Polizia di Stato:

A. Funzionari delle qualifiche non dirigenziali della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e qualifiche equiparate
B. Ispettori e qualifiche equiparate
C. Sovrintendenti e qualifiche equiparate
D. Assistenti ed Agenti e qualifiche equiparate

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

N. **Assicurati**	**Premio lordo pro capite**	**Premio lordo annuo complessivo**

PREMIO FLAT NON SOGGETTO A REGOLAZIONE
Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	Euro
Imposte	Euro
TOTALE	Euro

Data

Il Contraente

Cig. 88369956F7
Cup. D51B12000530005

RIFERIMENTI INTERNI

LB 100,00000%

25,00000%	5325
20,00000%	5310
30,00000%	5316
25,00000%	5355
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

LLOYD'S

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza

Data _____ **Firmato da** _____

Clausola di mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione (LBS0006 01/01/2019)

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

LLOYD'S

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/ distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto di Lloyd's Europe effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Europe è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute[1];

Data _____ Firma _____ (obbligatoria)

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data _____ Firma _____ (facoltativa)

(1) Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Giuseppe Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com oppure
LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

LLOYD'S

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.
L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale
La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica

Come verificare l'integrità del documento
La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader©, Foxit Reader©, ecc.).

Firma Digitale del Contraente (Documento Digitale)	**Firma Autografa del Contraente (Documento Stampato)**
Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.	La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.
Conservazione del Documento Digitale	**Conservazione del Documento Stampato**
Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.	Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

Questa pagina
Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.

Non è necessario stampare questo documento, aiuta anche tu l'ambiente.